

# REGOLAMENTO DELLE CORSE AL TROTTO

## TITOLO I – Delle persone fisiche e giuridiche

### Capo V

#### Art. 20 - Norme comuni a guidatori/gentleman e allenatori

Nessuno può guidare o allenare cavalli in corsa senza aver prima ottenuto dall'Amministrazione la specifica autorizzazione (allievo guidatore, guidatore professionista, gentleman driver, allenatore e autorizzazione a guidare in Italia come patentato estero).

A fini della concessione/rinnovo di una delle licenze elencate deve essere presentata apposita istanza corredata dai documenti di seguito indicati:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 con la quale si attesti di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- b) certificazione medica attestante l'idoneità fisico-attitudinale rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.
- c) pagamento del previsto diritto di segreteria;
- d) copertura assicurativa contro gli infortuni in corsa ed in allenamento;

Le licenze hanno validità annuale e devono essere rinnovate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale si intende correre.

Gli adempimenti e le modalità specifiche inerenti la concessione/rinnovo delle licenze previste dal Regolamento delle corse al trotto sono riportati negli articoli di riferimento.

Le autorizzazioni concesse possono essere revocate in qualsiasi momento per gravi motivi disciplinari oppure per il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti.

Ogni cinque anni l'Amministrazione provvede alla revisione delle licenze sopra specificate, verificando il mantenimento dei requisiti previsti dal Regolamento

Il guidatore che abbia in corsa cavalli di proprietà o di allenamento, anche mediante partecipazione societaria o associativa, non può guidarne altri.

Nel caso che li abbia entrambi nella stessa corsa deve guidare quello di proprietà.

L'attività di guida per professionisti e amatori cessa al compimento dei 70 anni di età.

L'Ente, con specifico provvedimento, può consentire la continuazione dell'attività anche oltre il compimento del 70° anno di età a quei professionisti o amatori che, in base ai risultati raggiunti nell'ultimo biennio, abbiano dimostrato l'idoneità a svolgere l'attività.

A tal fine, deve essere presentata, oltre al previsto certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, anche la certificazione di un medico specialista in neurologia che attesti l'idoneità psico-fisica e l'insussistenza di patologie che impediscono il regolare svolgimento dell'attività di guida di cavalli in corse al trotto.

In caso di mancato rinnovo della licenza per un periodo superiore a cinque anni l'operatore che intende riprendere l'attività è sottoposto ad esame teorico-pratico secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

## **Capo VI**

### **ART. 21**

#### **Guidatori professionisti**

La licenza di guidatore professionista può essere rilasciata a coloro che avendo acquisito il titolo di scuola media inferiore sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) allievi che abbiano conseguito almeno 20 vittorie e 60 piazzamenti;
- b) allenatori da almeno 5 anni o che abbiano superato un apposito esame sulle materie e con le modalità stabilite dall'Ente;
- c) gentlemen in possesso dei requisiti previsti all'art. 25;
- d) ex allievi di cui al successivo art. 22, 8° comma;
- e) coloro che, in possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del successivo art. 22, abbiano compiuto il 25° ma non il 30° anno di età e superino un apposito esame sulle materie e con le modalità stabilite dall'Ente.

L'attività di questi viene regolamentata e, pertanto, limitata ai sensi dell'art. 22, 6° comma, del Regolamento delle Corse.

La partecipazione ai Grandi Premi con cavalli allenati da altri soggetti è consentita esclusivamente ai guidatori che hanno conseguito almeno 100 vittorie in carriera o almeno 40 negli ultimi tre anni, compreso l'anno in cui si svolge il Gran Premio. La partecipazione dell'allenatore guidatore con cavalli allenati dallo stesso, è subordinata al conseguimento in carriera di almeno 60 vittorie o 180 piazzamenti.

I guidatori professionisti possono chiedere all'Ente di indossare una divisa personalizzata, conforme alle modalità e alle caratteristiche approvate dall'Ente, con relativa indicazione sulla licenza di guida.

Qualora i proprietari od affittuari intendano far correre i propri cavalli esclusivamente sotto i propri colori sono tenuti a segnalarlo all'Ente .

## **Capo VII**

### **ART. 22**

#### **Allievi guidatori**

L'Ente organizza periodicamente corsi di formazione (qualificazione) per Allievi Guidatori ed al riguardo, l'Associazione di categoria fornisce ogni utile collaborazione.

A tali corsi sono ammessi i candidati risultati idonei ad una selezione, indetta attraverso apposito bando, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore a 17 anni e non superiore a 27 anni;
- b) cittadinanza italiana o di un Paese della U.E.;
- c) residenza in Italia;
- d) titolo di studio di scuola media inferiore;
- e) aver prestato la propria opera di artiere ippico o di tirocinante presso uno o più allenatori in Italia per un periodo complessivo non inferiore a dodici mesi;
- f) essere in possesso di un attestato di idoneità alla guida rilasciato e sottoscritto, per responsabilità, da un allenatore che sia munito di regolare licenza rilasciata dall'Ente da almeno 10 anni o che abbia conseguito in sulky almeno 250 vittorie, questi potrà presentare uno o più allievi;
- g) essere in possesso di un certificato di idoneità medico-sportiva all'attività agonistica ippica valido 12 mesi e rinnovabile fino a conclusione di tutte le fasi del percorso formativo;
- h) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- i) essere in possesso di polizza assicurativa contro i rischi in pista valida per tutta la durata del percorso formativo.

Le domande di partecipazione ai corsi devono essere corredate dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai punti: a), b), c), d), e), f), g) e h).

Le modalità di selezione sono di volta in volta stabilite dall'Ente e comunicate attraverso il provvedimento di indizione delle stesse (bando).

Gli Allievi guidatori possono partecipare esclusivamente alle corse loro riservate fino al conseguimento di 15 piazzamenti, esclusi quelli conseguiti come Aspirante allievo.

Successivamente al conseguimento dei 15 piazzamenti, essi possono partecipare anche a corse riservate ai professionisti, ad esclusione delle prove per cavalli di 2 anni, delle "tris", dei Grandi Premi, delle corse di categoria A-B-C-D dall'apposito regolamento allegato, delle corse per i cavalli di 3-4 anni di analoga dotazione della piazza e delle corse centrali.

Se previsto dalla proposizione della corsa, il cavallo guidato da allievo guidatore usufruisce di un abbuono di metri e lo stesso in caso di corse miste, come indicato nell'ultimo comma, può essere guidato da allievi che non abbiano conseguito il numero di piazzamenti richiesti.

Al conseguimento di 20 vittorie o di 60 piazzamenti gli Allievi perdono tale qualifica e devono presentare domanda per l'ottenimento della qualifica di guidatore professionista. In attesa dell'ottenimento della licenza l'aspirante guidatore non potrà partecipare a corse riservate agli allievi né usufruire di eventuali abbuoni.

Coloro che, scaduti 5 anni dal rilascio dell'autorizzazione a guidare o al compimento del 33° anno di età, non abbiano raggiunto la qualifica di professionista, perdono la qualifica di allievo. Gli stessi su richiesta potranno essere ammessi a sostenere un esame teorico-pratico con le modalità fissate dall'Ente che provvederà a rilasciare la relativa autorizzazione a guidare (permesso provvisorio) in qualità di guidatore professionista, a coloro che sono risultati idonei, con le medesime limitazioni previste per gli allievi guidatori per quanto attiene la partecipazione a corse riservate ai professionisti.

Esclusivamente ed eccezionalmente nelle piazze in cui, a causa dello scarso numero di allievi presenti, non sia possibile programmare corse allievi secondo il dettato regolamentare, l'Handicapper può prevedere corse miste con abbuono di metri a cui possano partecipare anche gli allievi che non abbiano conseguito 15 piazzamenti. Lo svolgimento di tali corse deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.

## **Capo VIII**

### **ART. 23**

#### **Gentlemen**

Possono ottenere la qualifica di gentlemen o amazzoni, ed il relativo rinnovo annuale, coloro che:

1. si trovino in una delle condizioni di seguito indicate

- a. essere proprietari di una scuderia che abbia conseguito, nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta di concessione/rinnovo della licenza, vincite non inferiori all'importo determinato ogni triennio dall'Ente. A tal fine la partecipazione a qualsiasi forma societaria o associativa è equiparata alla qualità di proprietario purché i cavalli appartengano al gentleman per almeno il 50%. In caso di compartecipazione con un familiare, la somma vinta dalla scuderia viene valutata sulla effettiva quota di proprietà, comprensiva di quella spettante a genitori, fratelli, figli e coniuge;
- b. essere proprietari da almeno dodici mesi di una scuderia che abbia partecipato, con almeno due cavalli di proprietà a corse rette dall'Ente. A tal fine la partecipazione a qualsiasi forma societaria o associativa è equiparata alla qualità di proprietario purché i cavalli appartengano al gentleman per almeno il 50%. In caso di compartecipazione con un familiare, la quota di proprietà è comprensiva di quella spettante a genitori, fratelli, figli e coniuge;

- c. essere figli di titolari di scuderia , in età compresa tra i 18 e i 26 anni. Tale licenza decade al compimento del 26° anno di età.
2. Siano in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o, se l'aspirante ha meno di 21 anni, del certificato di iscrizione e frequenza a regolari corsi per il suo conseguimento presso istituti scolastici riconosciuti dallo Stato. Il conseguimento del titolo di studio dovrà, comunque, avvenire entro il limite di età sopra indicato e sarà accertato al momento della presentazione dell'istanza di rinnovo. Il mancato conseguimento comporterà la perdita della licenza per il venir meno dei requisiti previsti.
3. Abbiamo fonti di reddito diverse da quelle derivanti dal mantenimento dei cavalli e non svolgano attività professionistiche ippiche.
4. Si avvalgano della collaborazione professionale di un allenatore regolarmente delegato per i propri cavalli.

I soggetti titolari di autorizzazioni a correre come “universitari” o “giornalisti” che abbiano disputato almeno 50 corse e ottenuto 5 vittorie o 20 piazzamenti in tali categorie, nel caso in cui vogliano continuare a partecipare a corse, debbono richiedere la qualifica di gentlemen o amazzone. Gli stessi sono esonerati dalla partecipazione al corso ed all'esame di cui all'art. 24 del presente Regolamento, fatto salvo il possesso degli ulteriori requisiti previsti per il rilascio della licenza.

L'ottenimento della licenza di gentleman, sulla base dei requisiti previsti al comma di cui sopra, comporterà la perdita della qualifica precedentemente posseduta.

Limitatamente ad un candidato all'anno l'Associazione di categoria può sottoporre all'Amministrazione la richiesta di concessione della licenza di gentleman a persone di indiscusso prestigio.

A coloro che sono stati soci dell'ex Encat, in possesso di licenza gentleman alla data del 31 dicembre 1977, rimane la facoltà di rinnovare annualmente la propria licenza.

## **ART. 25**

### **Partecipazione alle corse riservate ai gentlemen**

I gentlemen debbono partecipare alle corse loro riservate e non possono percepire alcun compenso per tale attività. Qualora in una corsa risulti classificato tra i premiati un cavallo guidato da un gentleman driver l'importo previsto per il guidatore verrà corrisposto al proprietario. In tal caso l'importo non è conteggiato ai fini della qualifica. Qualora il Gentleman Driver guidi un cavallo di proprietà a norma dell'art. 23 l'importo previsto per il guidatore, mediante rilascio di apposita delega, è corrisposto alla Federazione Nazionale Amatori Trotto.

L'Amministrazione può stabilire norme procedurali al fine della valutazione dei provvedimenti disciplinari adottati a carico di ciascun richiedente il rinnovo stesso.

Nei primi 48 mesi dal rilascio della licenza, e comunque non prima di aver conseguito 5 vittorie o 20 piazzamenti, i Gentlemen driver possono guidare solamente cavalli di proprietà.

Agli effetti di cui sopra sono considerati cavalli di proprietà quelli che appartengono al gentleman almeno per il 50%, fatte salve le condizioni di cui al punto a) dell'art. 23.

Il gentleman che abbia conseguito non meno di 80 vittorie in carriera può rivolgere formale istanza per ottenere la licenza di guidatore professionista. L'autorizzazione viene concessa dall'Amministrazione nei limiti di due all'anno.

I gentlemen che abbiano conseguito 150 vittorie in carriera possono correre in corse professionisti con cavalli di proprietà, ad eccezione dei Grandi Premi, delle corse per due anni e delle corse la cui dotazione è stabilita dall'Amministrazione.

L'Amministrazione riserva annualmente ai gentlemen, su ogni piazza, un numero di corse pari al numero delle giornate annuali di corsa moltiplicato per il coefficiente 1 per tutte le piazze, rimanendo escluse dal computo le corse gentlemen a carattere internazionale e quelle organizzate dalla Federazione Nazionale Amatori Trotto approvate con apposito disciplinare.

Almeno il 20% delle corse gentlemen deve essere riservato a gentlemen con cavalli di proprietà. Per poter essere iscritti ad una corsa facente parte di questa aliquota, i cavalli devono appartenere al gentleman

per almeno il 50% e correre per la scuderia di cui il titolare sia il gentleman stesso, entrambi i requisiti devono essere posseduti da almeno trenta giorni prima della chiusura delle iscrizioni alla corsa stessa. Nel computo di detto requisito, fa fede la data di registrazione del relativo passaggio di proprietà presso l'Amministrazione.

Annualmente l'Amministrazione stabilisce la percentuale delle corse da riservare a gentlemen driver che non abbiano conseguito almeno 40 vittorie in carriera. Nel novero di tali vittorie sono ricomprese quelle ottenute in corse in cui è previsto l'abbuono di metri per i cavalli guidati da gentlemen. In tali corse in caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei partenti, la corsa viene trasformata in corsa riservata a gentlemen driver e riaperta agli iscritti con abbuono di venti metri ai non vincitori di 40 vittorie in carriera.

I gentlemen che in carriera abbiano conseguito un numero di vittorie stabilito dall'Amministrazione non possono prendere parte a corse riservate ai gentleman la cui dotazione è annualmente individuata dall'Amministrazione. Tale limitazione non vige quando il gentleman guidi cavalli che alla data della chiusura delle iscrizioni risultino di sua proprietà, ai sensi del precedente art. 23, o partecipi a prove valide per l'assegnazione di titoli o trofei che ne ammettano la partecipazione.

Le corse gentlemen sono programmate per numero e qualità secondo un criterio proporzionale, rispetto alla programmazione della singola piazza, escludendo le corse per i due anni e i Grandi Premi.

## **Capo IX**

### **ART. 26**

#### **Allenatori**

Sono qualificati ad esercitare attività di allenatori coloro che abbiano svolto regolare attività di guidatore professionista per un periodo non inferiore a cinque anni e superino apposito esame indetto con le modalità stabilite dall'Ente.

L'Ente organizza periodicamente corsi di qualificazione per allenatori. Agli stessi possono essere ammessi i guidatori che hanno effettuato almeno 400 corse e conseguito almeno 80 vittorie, ne facciano richiesta e superino apposito esame indetto con le modalità stabilite dall'Ente.

Possono essere, altresì, ammessi ai corsi di qualificazione ed a sostenere tale esame, nel rispetto delle modalità indicate dal bando di concorso, coloro che, in possesso del titolo di scuola media inferiore, dimostrino di aver svolto attività di collaborazione professionale continua e retribuita con uno o più allenatori per un periodo complessivo non inferiore a dieci anni, presentando documentazione rilasciata dai competenti Organi.

Gli allenatori sono obbligati a comunicare all'Ente, in allegato alla domanda di concessione e di rinnovo della licenza, l'elenco dei cavalli in allenamento e i rispettivi proprietari, anche attraverso le Società di Corse. Ogni variazione deve essere comunicata mediante il deposito dell'atto di delega rilasciata dal proprietario.

Essi sono, altresì, obbligati a fornire alle Società di Corse l'elenco del personale che presta la propria attività lavorativa presso gli ippodromi.

All'allenatore che sia datore di lavoro è fatto obbligo di ottemperare a tutte le norme di legge relative all'assunzione ed al trattamento del personale dipendente, nonché all'assolvimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

La violazione degli obblighi stabiliti al precedente comma, accertata dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza, comporta l'irrogazione di una multa dell'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente; in caso di recidiva, oltre la multa, è comminata la sospensione da uno a tre mesi.

L'affidamento dei cavalli per l'allenamento deve risultare da dichiarazione del loro proprietario e dell'allenatore, accompagnata da fotocopia di valido documento di identità dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 38 comma 3° del DPR 445/2000. La persona autorizzata ai sensi del Regolamento a dichiarare i partenti nella sede a ciò deputata, può indicare, responsabilmente, il nome dell'allenatore.

L'handicapper che, tra l'altro, presenzia ai partenti, ai sensi dell'art. 82, 2° comma del Regolamento delle Corse, prende atto di tale indicazione, predisponendone la stampa sul programma ufficiale.

Il proprietario, l'allenatore ed il guidatore sono responsabili del controllo circa l'esattezza di quanto riportato sul programma ufficiale per quanto attiene la proprietà e l'affidamento in allenamento, oltre la distanza alla quale il proprio cavallo deve partire; il mancato controllo o la mancata denuncia di eventuali inesattezze costituiscono violazione regolamentare.

Le deleghe sono valide fino a revoca del proprietario o rinuncia dell'allenatore.

Il proprietario e l'allenatore sono tenuti a comunicare all'Ente o alla Società di Corse l'eventuale revoca e/o l'eventuale rinuncia all'incarico.

L'allenatore è responsabile di tutto ciò che attiene ai cavalli affidatigli ed anche del comportamento dei suoi delegati, collaboratori o dipendenti, addetti alla custodia.

L'allenatore non può addurre a proprio scarico eventuali istruzioni impartitegli dal proprietario in contrasto con il Regolamento delle Corse.

Nessun cavallo può accedere nell'ippodromo se non affidato in allenamento, come previsto dal presente archivio, a persona qualificata.

Alcuna assegnazione di box può essere determinata per cavalli non regolarmente affidati in allenamento.